



Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI MOTTA DE ' CONTI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 26

OGGETTO:

Disposizioni per l'attivazione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo parziale per il secondo semestre dell'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno alle ore ventidue e minuti trenta nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. QUIRCI Emanuela - Sindaco	Si
2. FERRARIS Cristina - Assessore	Si
3. DEAMBROGIO Stefano - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FARANA dr. BARTOLOMEO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. QUIRCI Emanuela assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Premesso:

- che i Comuni di Caresana, Costanzana, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana e Stroppiana, per essere Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono soggetti alla disciplina sulla gestione delle funzioni in forma associata, stabilita dall'art. 14, commi 26 e seguenti, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla L. 30.07.2010, n. 122 e s.m.i., e dalla L.R. 28.09.2012, n. 11 e s.m.i.;
- che il termine entro il quale sussisteva l'obbligo di assicurare l'attuazione delle suddette disposizioni è stato più volte oggetto di rinvio e, al momento, salvo ulteriori proroghe, è stabilito al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, del D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.02.2019, n. 12;
- che al riguardo di quanto previsto dal dettato normativo in questione, i medesimi Comuni partecipano all'Unione di Comuni Coser Bassa Vercellese la cui aggregazione, superando i 5.000 abitanti, costituisce "ambito territoriale ottimale", ai sensi degli artt. 6 e seguenti della citata L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
- che alla suddetta Unione è attribuita, statutariamente, la gestione di tutte le funzioni fondamentali di cui è sopra cenno, ad eccezione di quella concernente *"la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini"* che i Comuni partecipanti gestiscono con altra forma aggregativa e, precisamente, attraverso un consorzio ex art. 13, comma 2, lett. b), della L.R. 13.04.1995, n. 62 e art. 9, comma 1, della L.R. 08.01.2004, n. 1 [Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale (CISAS), con sede a Santhià (VC)];
- che, all'attualità, le funzioni attivate in capo all'Unione sono le seguenti:
 - o organizzazione generale dell'amministrazione, limitatamente al servizio finanziario, contabile e tributario, al servizio di controllo interno, al servizio tecnico-manutentivo ed espropriazioni, al servizio sportello unico delle attività produttive, al servizio centrale unica di committenza, ai servizi informatici;
 - o pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - o programmazione e gestione dell'attività di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - o polizia municipale e polizia amministrativa;
 - o organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e di riscossione dei relativi tributi;
- che, per le funzioni restanti non ancora attivate in capo alla stessa Unione [vale a dire: organizzazione generale dell'amministrazione per i servizi mancanti, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, catasto, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici], l'art. 2, comma 5, dello Statuto prevede che *"La decorrenza dell'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi pubblici non ancora attivati è fissata con provvedimento del Consiglio unionale."*;
- che, in pendenza dell'obbligo di assicurare l'attuazione delle suddette disposizioni entro l'ancora previgente termine del 31.12.2018, poi postposto al 30.06.2019, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del D.L. 25.07.2018, n. 91, convertito in L. 21.09.2018, n. 108, l'Unione e i Comuni partecipanti avevano maturato l'intendimento di pervenire quanto prima possibile - e, comunque, nei termini di legge - alla gestione completa delle funzioni fondamentali e correlativi servizi, comprensivi dell'anagrafe e dello stato civile, attraverso la stessa Unione, come previsto ed auspicato dall'art. 2 del citato Statuto unionale e reso obbligatorio dalle disposizioni di legge più sopra menzionate;

- che, al riguardo, la Giunta Unionale - al fine di poter sottoporre al Consiglio Unionale il provvedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi non ancora attivati, di cui al succitato art. 2, comma 5, dello Statuto -, con deliberazione n. 11 del 23.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, aveva dettato le prime disposizioni in merito, costituendo apposita delegazione rappresentativa deputata ad attivare il percorso di relazioni sindacali per tutte le materie oggetto di confronto, con priorità per le tematiche relative al trasferimento del personale dei Comuni all'Unione, e, con deliberazione n. 37 del 23.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, aveva disposto in merito all'avvalimento di apposito supporto tecnico-operativo da prestarsi in favore della predetta delegazione, a fronte dell'entità e della complessità dei relativi adempimenti quali, tra i tanti e i più importanti, quelli finalizzati a: definire l'organigramma e la dotazione del personale dell'Unione in grado di accogliere tutto il personale dei Comuni associati, in uno con la regolamentazione generale dei relativi uffici e servizi; avviare le procedure previste dall'art. 31 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., per il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività; unificare i contratti integrativi decentrati e predisporre un unico sistema di misurazione e valutazione della performance;
- che, successivamente, la stessa Giunta Unionale, con deliberazione n. 16 del 17.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di sospendere il processo di trasferimento in capo all'Unione della gestione completa delle funzioni fondamentali suddette e dei correlativi servizi, onde ponderare al meglio l'assetto organizzativo dei Comuni e della stessa Unione tenuto conto degli esiti della riforma del T.U. Enti Locali di cui è menzione nella citata deliberazione e delle difficoltà nel frattempo riscontrate per il trasferimento in capo all'Unione delle rimanenti funzioni e servizi evidenziate nella parte motiva della medesima deliberazione alla quale si fa rimando;
- che, con la stessa deliberazione, la Giunta Unionale si è riservata di adottare ogni e diversa decisione in merito al suddetto trasferimento e, più in generale, sull'assetto organizzativo dell'Unione e, indirettamente, su quello dei Comuni partecipanti, allorquando fossero stati noti i suddetti esiti di riforma;
- che, pertanto, sino a tale ultima decisione, l'assetto organizzativo dell'Unione e dei Comuni aderenti rimane del tutto invariato, continuando questi ultimi a gestire le funzioni e i servizi non di competenza dell'Unione che afferiscono essenzialmente alla gestione dei servizi dell'area amministrativa e, in particolare, le attività riconducibili ai servizi: amministrativi generali, di segreteria e contratti; anagrafici, elettorali, stato civile, leva militare e statistica; scolastici; cimiteriali; culturali, sportivi e del tempo libero, nonché alcune attività dell'area socio-assistenziale non direttamente svolte dal Consorzio CISAS più sopra citato.

Considerato:

- che, per quanto premesso, è ipotizzabile che i servizi dell'area amministrativa continueranno ad essere mantenuti in capo al Comune per almeno tutto il corrente anno 2019;
- che per l'assolvimento di tali servizi il Comune può avvalersi al momento di un'unica dipendente, vale a dire dell'Istruttore Direttivo, categoria professionale "D", sig.ra Delsignore Cristiana, risultando vacante nella dotazione organica il posto di Istruttore Amministrativo, categoria professionale "C", adibito agli stessi;
- che la vacanza del suddetto posto di Istruttore Amministrativo si è determinata a far data dal 01.09.2014, a seguito del trasferimento in altro Comune per mobilità volontaria dell'allora dipendente occupante posto;
- che a tale vacanza non poteva seguire una nuova assunzione stante che le cessazioni conseguenti al trasferimento per mobilità non costituivano, e non costituiscono tuttora, risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turnover, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in L. 07.08.2012, n. 135;

- che, nel frattempo, a partire dal 01.12.2018 e sino alla fine del corrente anno 2019, si è autorizzato l'utilizzo a tempo parziale (per 13 ore settimanali) del sunnominato Istruttore Direttivo da parte del Comune di Pezzana, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e dell'art. 17 del C.C.N.L. del 21.05.2018, come da relativa convenzione stipulata con quest'ultimo ed approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 06.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, nelle more del completo trasferimento all'Unione delle funzioni di cui in premessa e del complessivo riordino gestionale di tutto il personale dei Comuni aderenti tra i quali, appunto, anche il Comune di Pezzana, in cui era presente una situazione pressoché analoga a quella del Comune di Motta de' Conti.

Considerato, inoltre:

- che la situazione sovra descritta non consente di gestire al meglio i servizi dell'area amministrativa con l'unica figura professionale in servizio, tenuto conto:
 - a) della complessità quali-quantitativa della relativa attività;
 - b) della presenza in servizio della suddetta figura professionale per 23 ore settimanali, prestando le restanti 13 presso il Comune di Pezzana in forza della convenzione succitata;
 - c) delle potenziali difficoltà che potrebbero pregiudicare la continuità di erogazione dei servizi nei casi di assenza o impedimento della medesima figura professionale per cause dipendenti da ferie, permessi e malattie e che potrebbero ingenerare anche interruzioni di pubblico servizio;
 - d) dell'inopportunità di risolvere la convenzione in essere col Comune di Pezzana, riportando a 36 ore la prestazione professionale della citata figura, perché non risolverebbe comunque la situazione, in particolare le potenziali difficoltà di cui alla lett. c), e farebbe venire meno il rimborso di spesa in favore del Comune di Motta de' Conti che invece verrebbe utile per l'attivazione di una forma di assunzione flessibile capace di far fronte alle evidenziate necessita, come di seguito si dirà;
- che l'avvenuta sospensione del processo di trasferimento in capo all'Unione della gestione completa delle funzioni fondamentali dei Comuni partecipanti e dei correlativi servizi e, tra questi, quelli dell'area amministrativa, fa venir meno la loro gestione da parte di quest'ultima, seppur al momento in via temporanea;
- che il reclutamento a tempo pieno e indeterminato della figura professionale vacante di Istruttore Amministrativo, categoria professionale "C", non è percorribile mancando la relativa possibilità di assunzione per il motivo più sopra indicato;
- che tale capacità potrebbe però derivare a seguito dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34, che punta a sganciare i nuovi reclutamenti di personale dalle cessazioni, stabilendo che si potrà assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione) non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità: il budget assunzionale dipenderà esclusivamente dalla sostenibilità delle uscite, misurata in relazione alla capacità finanziaria ordinaria;
- che, tuttavia, questo nuovo sistema di determinazione della spesa per assunzioni non è ancora applicabile dato che l'art. 33 citato rinvia a successivi decreti, che il Ministero della Funzione Pubblica dovrebbe adottare entro la fine del mese di giugno 2019, per determinare appunto i valori soglia da rispettare;

- che, conseguentemente, nelle more di verificare compiutamente la possibilità di assunzione potenzialmente offerta dal suddetto art. 33 e di capire quale esito debba derivare dalla sospensione del processo di trasferimento in capo all'Unione della gestione completa delle funzioni fondamentali e dei correlativi servizi di cui in premessa, si ritiene di dover ricorrere a forme di lavoro flessibile, almeno per il secondo semestre del corrente anno 2019, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., finalizzate ad acquisire la prestazione lavorativa di un dipendente a tempo determinato e parziale, non superiore circa il numero di ore lavorative al limite ed alla capacità di spesa di cui sarà detto in prosieguo, da inquadrare, nell'area amministrativa, con profilo professionale di "Esecutore Amministrativo, categoria professionale B, posizione economica B/1", ritenuto profilo sufficiente a soddisfare l'impegno lavorativo dei servizi di detta area e, precisamente, dei seguenti: amministrativi generali, di segreteria e contratti; scolastici; cimiteriali; culturali, sportivi e del tempo libero, nonché idoneo a contenere al massimo possibile il costo per l'Amministrazione;
- che – in ragione dell'urgenza di sopperire all'evidenziata necessità, della mancanza di graduatorie in seno all'Ente di concorsi pubblici a tempo indeterminato afferenti il profilo professionale in questione da cui attingere tra gli idonei per la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato e della necessità di acquisire personale già con esperienza lavorativa e in possesso dei requisiti professionali connaturati al ruolo, così da essere in grado di svolgere prontamente le relative mansioni lavorative –, si reputa opportuno avvalersi di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale, anche perché l'indicata urgenza non sarebbe fronteggiabile con le ordinarie procedure di reclutamento a tempo determinato previste dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 22.09.2001, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.

Rilevato:

- che la somministrazione di lavoro a tempo determinato è attivabile dal Comune nel rispetto dell'art. 52 del C.C.N.L. del 21.05.2018 e della disciplina prevista dagli artt. 30 e seguenti del D.lgs 15.06.2015, n. 81 e s.m.i. nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. 12.07.2018, n. 87, convertito in L. 09.08.2018, n. 96, per espressa previsione in tal senso contenuta nell'art. 1, comma 3, di tale legge, fermo restando che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., le relative necessità di assunzione devono rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- che nel caso di specie può attingersi a tale forma contrattuale flessibile di reclutamento sussistendo il requisito della temporaneità, per le causali più sopra esposte, e il rispetto del limite quantitativo di cui all'art. 50, comma 3, del C.C.N.L. del 21.05.2018;
- che la possibilità di attivare assunzioni a tempo determinato è pure prevista dal piano del fabbisogno del personale dipendente del triennio 2019-2021, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, limitatamente ai casi e secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge e dal C.C.N.L. Regioni-Enti Locali;
- che, in ogni caso, all'interno dell'Ente non sussistono situazioni di soprannumero o di personale eccedentario, come da ricognitoria ex art. 33, comma 1, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., come risultante dalla medesima deliberazione della Giunta Comunale succitata.

Precisato:

- che, circa l'effettiva possibilità assunzionale, le disposizioni sopra citate devono però essere lette in sintonia con le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in L. 30.07.2010, n. 122 e s.m.i., che ancora il limite di spesa per il ricorso a forme flessibili di lavoro alla spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 ovvero nel triennio 2007-2009 per gli Enti che nel 2009 non avessero sostenuto spese a tale titolo;

- che questo Comune non ha fatto ricorso a lavoro flessibile né nel 2009 né nel triennio 2007-2009 e che, pertanto, circa l'applicabilità delle suddette disposizioni, occorre far riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 1/2017 del 05.01.2017, che al riguardo ha fissato il seguente principio di diritto: *"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"*.

Ritenuto, per quanto precede, di dover individuare il parametro di riferimento di cui alla succitata deliberazione della Corte dei Conti correlandolo con il costo annuo che deriverebbe al Comune dal reclutamento a tempo determinato e parziale di una figura professionale di categoria "B", posizione economica "B/1", con impiego lavorativo non superiore a 24 ore settimanali, in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali che ne disciplinano il trattamento economico fondamentale ed accessorio e, comunque, entro i limiti della capacità di spesa al riguardo consentita dal bilancio previsionale di competenza e dal rispetto del limite complessivo della spesa del personale sostenuta nell'anno 2008 (art. 1, comma 762, della L. 28.12.2015, n. 208, e art. 1, comma 562, della L. 27.12.2006, n. 296), fatta salva la diversa o maggiore spesa che dovesse determinarsi nel caso in cui il Comune dovesse avvalersi, per una equivalente figura professionale, di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale.

Fatto presente che tale parametro costituirà d'ora innanzi il limite di riferimento come spesa per contratti di lavoro flessibili attivabili dall'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, e s.m.i.

Dato atto:

- che, all'attualità, nel bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, per l'attivazione, nel secondo semestre del corrente anno, del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale dianzi indicato, è disponibile la somma di € 10.800,00 (allocata nei capitoli 1005, 1006 e 1030);
- che tale somma consente di attivare, al momento, un contratto di somministrazione di lavoro dalle seguenti caratteristiche e costi:
 - o figura professionale da somministrare: esecutore amministrativo, categoria "B", posizione economica "B/1", da adibire ai servizi dell'area amministrativa - e, precisamente, dei seguenti: amministrativi generali, di segreteria e contratti; scolastici; cimiteriali; culturali, sportivi e del tempo libero - sotto l'egida direttiva e gestionale del relativo Responsabile dei Servizi, nonché nel rispetto delle relative disposizioni di legge e regolamentari;
 - o periodo di somministrazione: 2° semestre 2019;
 - o settimane incluse nel periodo: 26 + due giorni;
 - o ore di lavoro settimanali: 21 – nei residui due giorni: 7 ore;
 - o costo orario indicativo: € 17,91, di cui € 0,46, IVA inclusa, quale margine di agenzia da riconoscere al somministratore;
 - o pagamento complessivo nei confronti del somministratore: € 9.906,23;
 - o eventuale costituzione del fondo di cui all'art. 52, comma 5, del C.C.N.L. del 21.05.2018, per un importo ipotizzato di € 893,77, qualora il somministrato dovesse contribuire al raggiungimento degli obiettivi di performance o dovesse svolgere attività per le quali sono previste specifiche indennità;
- che, qualora in corso d'anno dovesse verificarsi una maggiore disponibilità di bilancio, potrà valutarsi di aumentare le ore di lavoro sino al limite massimo delle 24 ore settimanali di cui al parametro di riferimento più sopra indicato.

Dato atto, altresì, che il sostenimento della spesa nell'importo sovra indicato non comporta il superamento del limite della spesa per il personale sostenuta nell'anno 2008 (art. 1, comma 762, della L. 28.12.2015, n. 208, e art. 1, comma 562, della L. 27.12.2006, n. 296), come evincibile dal prospetto qui allegato predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, e che tale limite sarebbe comunque ampiamente rispettato anche nel caso in cui si dovessero aumentare a 24 le ore settimanali, visto il notevole margine di differenza rilevabile da tale prospetto tra la spesa per il personale prevista nel bilancio 2019 (che include già gli € 10.800,00 suddetti) e la spesa per il personale riferita all'anno 2008.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in cui sono precisate, tra le altre cose, i requisiti che dovranno essere posseduti dal lavoratore somministrato e l'attività lavorativa che dovrà essere svolta dallo stesso.

Visto il T.U. Enti Locali di cui al D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

2. di individuare, pertanto, il parametro di riferimento di cui alla deliberazione della Corte dei Conti citata nella stessa narrativa correlandolo con il costo annuo che deriverebbe al Comune dal reclutamento a tempo determinato e parziale di una figura professionale di categoria "B", posizione economica "B/1", con impiego lavorativo non superiore a 24 ore settimanali, in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali che ne disciplinano il trattamento economico fondamentale ed accessorio e, comunque, entro i limiti della capacità di spesa al riguardo consentita dal bilancio previsionale di competenza e dal rispetto del limite complessivo della spesa del personale sostenuta nell'anno 2008 (art. 1, comma 762, della L. 28.12.2015, n. 208, e art. 1, comma 562, della L. 27.12.2006, n. 296), fatta salva la diversa o maggiore spesa che dovesse determinarsi nel caso in cui il Comune dovesse avvalersi, per una equivalente figura professionale, di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale.

3. di stabilire che tale parametro costituisca d'ora innanzi il limite della spesa per contratti di lavoro flessibili attivabili dall'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, e s.m.i.

4. di far fronte alla necessità evidenziata in narrativa attivando, per il secondo semestre del corrente anno 2019, un contratto di somministrazione di lavoro a tempo parziale e determinato che preveda l'erogazione in favore del Comune della prestazione lavorativa di seguito indicata:

- figura professionale da somministrare: esecutore amministrativo, categoria "B", posizione economica "B/1", da adibire ai servizi dell'area amministrativa - e, precisamente, dei seguenti: amministrativi generali, di segreteria e contratti; scolastici; cimiteriali; culturali, sportivi e del tempo libero - sotto l'egida direttiva e gestionale del relativo Responsabile dei Servizi, nonché nel rispetto delle relative disposizioni di legge e regolamentari;
- periodo di somministrazione: 2° semestre 2019;
- settimane incluse nel periodo: 26 + due giorni;
- ore di lavoro settimanali: 21 – nei residui due giorni: 7 ore.

5. di stabilire che il lavoratore somministrato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età minima: 18 anni;
 - adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - titolo di studio: scuola dell'obbligo (requisito minimo);
 - possesso della patente di guida categoria "B";
 - cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o essere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

- iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso;
- non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
- non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ai sensi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente;
- per i lavoratori di sesso maschile: essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge.

6. di dare atto che l'attivazione del contratto di somministrazione di cui al punto 4 è disponibile nel bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, la somma di € 10.800,00 (allocata nei capitoli 1005, 1006 e 1030) e che tale somma consente di far fronte:

- ai pagamenti nei confronti del somministratore, ipotizzando una spesa di € 9.906,23, calcolata come da indicazioni contenute in narrativa;
- alla eventuale costituzione del fondo di cui all'art. 52, comma 5, del C.C.N.L. del 21.05.2018, per un importo ipotizzato di € 893,77, qualora il somministrato dovesse contribuire al raggiungimento degli obiettivi di performance o dovesse svolgere attività per le quali sono previste specifiche indennità.

7. di dare altresì atto che, qualora in corso d'anno dovesse verificarsi una maggiore disponibilità di bilancio, potrà valutarsi di aumentare le ore di lavoro sino al limite massimo delle 24 ore settimanali di cui al parametro di riferimento indicato nel punto 2.

8. di dare ancora atto:

- che il sostenimento della spesa nell'importo indicato nel punto 6 è contenuta entro il limite di cui ai punti 2 e 3 e non comporta il superamento del limite della spesa per il personale sostenuta nell'anno 2008 (art. 1, comma 762, della L. 28.12.2015, n. 208, e art. 1, comma 562, della L. 27.12.2006, n. 296), come evincibile dal prospetto qui allegato predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- che tale ultimo limite sarebbe comunque ampiamente rispettato anche nel caso in cui si dovessero aumentare a 24 le ore settimanali, visto il notevole margine di differenze rilevabile dal suddetto prospetto tra la spesa per il personale prevista dal bilancio 2019 (che include già gli € 10.800,00 di cui al punto 6) e la spesa per il personale riferita all'anno 2008.

9. di demandare al Responsabile dei Servizi Amministrativi l'attivazione del contratto di somministrazione di lavoro di cui alla presente proposta di deliberazione, con impegno della relativa spesa a bilancio e conseguente liquidazione e con possibilità di meglio definire le ore di lavoro settimanali e la prestazione lavorativa da rendersi in funzione delle risultanze dell'affidamento.

10. di disporre che copia dell'adottanda proposta di deliberazione sia:

- pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale dell'Ente;
- trasmessa al Revisore dei Conti, ai fini dell'accertamento del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale previsto dall'art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448;
- trasmessa alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ed ai Rappresentanti Sindacali Unitari, per opportuna conoscenza.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Dato atto che la medesima proposta è corredata con il parere tecnico e contabile favorevoli resi, rispettivamente, dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Dopo breve discussione che vede i convenuti convergere verso l'approvazione della suddetta proposta.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Quirci Dott.ssa Emanuela

Emanuela Quirci



Il Segretario Comunale
FARANA dr. Bartolomeo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 – Art. 32, commi 1e 5, della L. 18/06/2009, n° 69)

N. *199* del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia informatica della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Motta de' Conti, li

18.6.2019



Il Segretario Comunale
FARANA dr. Bartolomeo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione – oggi *18.6.2019* giorno della pubblicazione – ai capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale
FARANA dr. Bartolomeo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, non avendo riportato, nei primi dieci giorni del periodo di pubblicazione sopra indicato, denunce per vizi di legittimità o di competenza

Motta de' Conti, li

Il Segretario Comunale
FARANA dr. Bartolomeo